

**Pubblicato il 07/01/2019**

**Sent. n. 11/2019**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

-sul ricorso numero di registro generale 949 del 2018, proposto da [omissis], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Emma Losito, Claudia Pironti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Emma Losito in Bari, via Pasquale Fiore 14; contro

Comune di Andria non costituito in giudizio;

-per la declaratoria e l'accertamento

- dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione comunale sull'istanza formulata dalla [omissis], l'11 ottobre 2017 di diffida alla conclusione del procedimento in esito al preavviso di diniego al rilascio del permesso di costruire relativo all'intervento di demolizione e ricostruzione, ai sensi dell'art. 4 comma 1 delle L.R. 14/2009 ss.mm.ii., sull'immobile sito in Andria alla via Apuleio, riportato nel N.C.E.U. al fg. 13 p.lla 451, P.E. 20/2017;

- dell'intervenuta formazione del silenzio assenso, ex art. 20, comma 8, del DPR 380/2001, sull'istanza di permesso di costruire per l'intervento di demolizione e ricostruzione, ai sensi dell'art. 4 comma 1 delle L.R. 14/2009, sull'immobile sito in Andria alla via [omissis], riportato nel N.C.E.U. al fg. [omissis], p.lla [omissis], di cui alla richiesta del 20 marzo 2017 prot. 23725- P.E. 20/2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2018 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. [omissis] assume di essere proprietaria di un opificio dismesso ormai da anni, ricadente in zona D del Comune di Andria, alla via [omissis], riportato nel N.C.E.U. al fg. [omissis] p.lla [omissis].

2. Dopo le modifiche apportate alla legge regionale n. 14/2009 – cd. Piano Casa – con istanza del 20 marzo 2017 n. prot. 23725, corredata da relazione tecnica asseverata, la società istante chiedeva al Comune di Andria il rilascio del permesso di costruire per eseguire un intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio in questione da destinare ad uso residenziale, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 14/2009 e ss. mm e ii.

3. A distanza di 112 giorni dalla presentazione della richiesta e, dunque, a silenzio assenso ormai formatosi – asseritamente - sul permesso di costruire, con nota del 12 luglio 2017, a firma del Dirigente del Servizio Urbanistica ed Edilizia, l'amministrazione civica di Andria comunicava i

motivi ostativi all'accoglimento della domanda, concedendo alla società termine di 10 giorni per la presentazione di una memoria contenente osservazioni.

4. Con pec del 18 luglio 2017, la [omissis] inoltrava le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 evidenziando l'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del titolo edilizio richiesto, e la portata innovativa delle disposizioni regionali che erano state travisate dall'ente civico.

5. Non avendo avuto alcun riscontro alle osservazioni formulate; né essendo intervenuto alcun provvedimento conclusivo del procedimento edilizio ricordato, la società notificava, in data 11 ottobre 2017, istanza con la quale *“invita(va) e diffida(va) l'amministrazione comunale ad emettere provvedimento espresso a fronte dell'istanza presentata dalla [omissis] in data 20 marzo 2017 e del preavviso di diniego del permesso di costruire riscontrato con memoria del 18 luglio 2017 dai sottoscritti difensori”*.

6. Con il ricorso in esame, la società [omissis] ha chiesto che il Tar accerti l'illegittimità: -del silenzio serbato dall'amministrazione comunale sull'istanza formulata dalla [omissis], l'11 ottobre 2017 di diffida alla conclusione del procedimento in esito al preavviso di diniego al rilascio del permesso di costruire relativo all'intervento di demolizione e ricostruzione, ai sensi dell'art. 4 comma 1 delle L.R. 14/2009 ss.mm.ii, sull'immobile sito in Andria alla via [omissis], riportato nel N.C.E.U. al fg. [omissis] p.lla [omissis] P.E. 20/2017.

7. La ricorrente ha, altresì, chiesto che il Tribunale accerti l'intervenuta formazione del silenzio assenso ex art. 20, comma 8, del DPR 380/2001, sull'istanza di permesso di costruire per l'intervento di demolizione e ricostruzione, ai sensi dell'art. 4 comma 1 delle L.R. 14/2009, sull'immobile sito in Andria alla via [omissis], riportato nel N.C.E.U. al fg. [omissis], p.lla [omissis], di cui alla richiesta del 20 marzo 2017 prot. 23725- P.E. 20/2017.

7.1. A sostegno del ricorso è stata dedotta: la violazione dell'art. 2 della legge 241/1990, la violazione e falsa applicazione dei principi sottesi al procedimento amministrativo, violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis della legge 241/90; infine, l'eccesso di potere per ingiustizia manifesta, sviamento di potere e travisamento; l'infondatezza del preavviso di diniego, l'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire.

8. Il Comune di Andria non si è costituito in giudizio, benchè ritualmente intimato.

9. Alla Camera di Consiglio del 14 novembre 2018, la controversia è passata in decisione.

10. Il ricorso è fondato ed è meritevole di accoglimento nei limiti che si vanno ad esporre.

11. L'Amministrazione comunale di Andria deve senz'altro portare a termine il procedimento edilizio avviato dalla ricorrente con richiesta di permesso di costruire del 20 marzo 2017, poi riproposta, sub specie di diffida a provvedere, con nota dell'11 ottobre 2017.

12. L'obbligo, per la p.a., di concludere il procedimento è sancito, in termini generali, da una chiara disposizione normativa – l'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 - che non tollera interpretazioni alternative, né legittimi atteggiamenti dilatori o attendistici da parte della P.a.

13. Con la sopra citata disposizione, com'è noto, il legislatore ha innalzato a valore giuridicamente rilevante la pretesa del cittadino al rispetto della tempistica procedimentale, e alla stessa tempestiva conclusione espressa del *dialogo* avviato con la P.a.

13. Si osserva, d'altra parte, che il procedimento edilizio avviato con la richiesta del permesso di costruire del 20 marzo 2017, inoltrata dalla ricorrente [omissis], non può ritenersi concluso con la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

14. Il preavviso di diniego, pur quando contiene argomentazioni pregnanti per la P.a., non ha alcuna attitudine a concludere il procedimento amministrativo perché esso ha solo il senso di una *discovery* anticipata delle ragioni che inducono la P.a. a non soddisfare l'interesse pretensivo azionato dal cittadino; nulla, però, vieta che la stessa P.a., proprio sulla base degli elementi emersi durante l'ultimo segmento di contraddittorio procedimentale sviluppatosi con il privato richiedente, possa determinarsi in un senso favorevole alle sue aspettative.

15. La dinamica procedimentale descritta depone per la sussistenza dell'obbligo, in capo al Comune di Andria, di concludere il procedimento edilizio in argomento con un provvedimento espresso che

dia conto delle ragioni per le quali le osservazioni formulate dal privato sono state ritenute non persuasive. In tal senso il ricorso è accolto.

16. A diverse conclusioni deve pervenirsi in ordine alla domanda della ricorrente intesa ad accertare la formazione, nel caso di specie, del titolo edilizio per silentium, ai sensi dell'art. 20, comma 8 del D.p.r. 380/2001.

17. Il Collegio condivide, sul punto, l'orientamento espresso più volte in giurisprudenza, secondo il quale "Ai sensi dell'art. 20 comma 8, d.P.R. n. 380/2001, il silenzio assenso previsto in tema di permesso di costruire non si forma per il solo fatto dell'inutile decorso del termine prefissato per la pronuncia espressa dell'Amministrazione Comunale e dell'adempimento degli oneri documentali necessari per l'accoglimento della domanda, ma occorre altresì la prova della sussistenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi ai quali è subordinato il rilascio del titolo edilizio, tra i quali rientra, dal punto di vista oggettivo, la conformità dell'intervento progettato alla normativa urbanistico - edilizia.(cfr. TAR Campania, Napoli, sez. II, 14 marzo 2018 n. 1630.)".

18. In presenza di un progetto edilizio che la P.a. ha ritenuto "*non conforme alla normativa edilizia/urbanistica ed agli strumenti urbanistici vigenti...*" (cfr Comunicazione ex art. 10 bis L. 241/90) il mero decorso del termine previsto dall'art. 20, comma 8 del D.P.R. 380/2001 non è dunque elemento sufficiente alla formazione della fattispecie del silenzio assenso.

19. Il Comune di Andria deve conclusivamente pronunciarsi con un provvedimento espresso sulla istanza della società ricorrente e sulla diffida a provvedere del 10 ottobre 2017 nel termine di giorni 90 dalla comunicazione o notificazione della presente decisione.

20. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per quanto espresso in motivazione e, per l'effetto, ordina al Comune di Andria di concludere il procedimento edilizio avviato con istanza della [omissis] del 20 marzo 2017, e di pronunciarsi con provvedimento espresso sulla diffida a provvedere del 10 ottobre 2017, tenendo conto delle osservazioni formulate dal privato, nel termine di giorni 90 dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Condanna il Comune di Andria alla rifusione delle spese processuali che liquida in € 1.500,00, oltre accessori come per legge e rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Dibello, Presidente FF, Estensore

Francesco Cocomile, Consigliere

Rosaria Palma, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

Carlo Dibello

**IL SEGRETARIO**